



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di riduzione dell’indennità parlamentare e della diaria, e contestuale incremento delle dotazioni del Fondo per le politiche sociali

ONOREVOLI SENATORI. - La profonda crisi non solo politica, ma soprattutto economico-finanziaria che sta colpendo l'Italia dovrebbe far nascere, in uno spirito di dialogo, l'esigenza di abbattere quei costi che più di altri si palesano come ingiusti e spropositati. Il sentimento di sfiducia e di conseguente polemica ormai diffuso tra gli italiani si è trasformato di fatto in un distacco tra la società e le sedi istituzionali della politica, rendendo sempre più necessaria una riforma culturale che permetta un nuovo rapporto tra la compagine sociale e quella politica, in cui venga bandita ogni dipendenza gerarchica della prima rispetto alla seconda e venga affermata una necessaria interrelazione «orizzontale».

Si tratta di un sentimento che diffida dell'idea della politica quale strumento collettivo e partecipato in grado di risolvere problemi, di migliorare le condizioni di vita, di influire positivamente sulle aspettative di futuro e sui desideri che ogni individuo legittimamente possiede, tanto da delinearsi una maggiore consapevolezza che senza questo scambio tra sfera politica e sociale si aprirebbe la strada all'autoreferenzialità e alla subalternità congenita della sfera sociale a quella politica.

L'insieme della politica istituzionale ha, a questo riguardo, una grande responsabilità e deve riuscire ad assumere posizioni e decisioni che spezzino questo sentimento negativo, ricostruiscano fiducia ed «empatia» in uno sforzo di rinnovamento che non può che esorbitare dagli stessi contenuti del presente disegno di legge.

Sul piano istituzionale occorre riformare il sistema di finanziamento della politica, unitamente alla riforma della legge eletto-

rale, al ridisegno di un sistema politico-istituzionale nel quale la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine siano il cardine dell'espressione costituzionale secondo la quale la sovranità appartiene al popolo. È in questo contesto che deve affrontarsi il tema della retribuzione degli eletti, e in particolare dei parlamentari della Repubblica, il cui dibattito si presta a precise propagande, ma che nei fatti non ottiene il risultato sperato.

Diventa pertanto inutile chiedersi perché gli elettori, ed in generale i cittadini italiani, abbiano spesso e volentieri mostrato e palesato quel sentimento di sfiducia e disincanto, ciò nondimeno constatando il fatto che il nostro Paese sia agli ultimi posti in Europa nella classifica degli stipendi medi, mentre detiene il primato delle retribuzioni dei parlamentari. Non deve stupire, dunque, la polemica e la rabbia che si manifesta talvolta con l'astensione al voto e perfino con la violenza verbale, così come non deve stupire se quella che comunemente viene chiamata «crisi della politica» è lo specchio della crisi dello Stato. Appare invece utile, necessario oltre che giusto affrontare la crisi partendo dai gesti più semplici, da quelli capaci di rispettare i cittadini che esercitando il diritto di voto hanno espresso un pensiero essenziale: restituire all'Italia la dignità e la credibilità che ha perso.

Il primo passo, pertanto, da compiere per mostrare rispetto agli elettori è quello di intervenire efficacemente e velocemente in questo senso, così da rimodulare la retribuzione complessiva dei parlamentari della Repubblica senza con ciò costituire un depotenziamento del ruolo, ma con l'unico scopo di riconsegnare un valore alla politica.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, pertanto, interviene a modificare l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, fissando in maniera inequivocabile il limite massimo dell'importo mensile lordo della indennità parlamentare, pari a 5.000 euro per dodici mensilità.

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, riscrive la disciplina della diaria parlamentare, introducendo un limite massimo lordo, pari ad euro 3.500, distinto in somme forfettarie e somme da giustificare tramite la pubblicazione nel sito *internet* della Camera di appartenenza di una adeguata ed esaustiva rendicontazione. Il comma 2 dell'articolo 2 novellato impone un altro limite, ovvero quello secondo il quale la diaria non verrà corrisposta al parlamentare che sia risultato assente in ogni mese dalle sedute dell'Aula e delle Commissioni nella misura del 30 per cento.

L'articolo 3 dispone che i risparmi derivanti dall'applicazione della legge confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali. In tale Fondo sono, infatti, contenute le risorse che annualmente lo Stato stanziava con la legge finanziaria (ora legge di stabilità) per le politiche di assistenza sociale,

ovvero per il contrasto della povertà, per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dei diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici) e per la tutela della condizione degli anziani.

Si tenga presente che la Camera dei deputati eroga, annualmente, 82 milioni di euro per le indennità parlamentari, mentre il Senato della Repubblica 40 milioni. Pertanto, l'entrata in vigore della presente legge consentirebbe all'erario pubblico un risparmio pari a circa 62 milioni di euro annui, utili a finanziare il Fondo nazionale per le politiche sociali.

La normativa qui proposta contribuisce a generare un notevole risparmio per l'amministrazione pubblica soprattutto in virtù della riorganizzazione del trattamento pensionistico, ma consente anche di riportare con nettezza il Parlamento a un contatto più diretto con il popolo rappresentato. Si tratta di una normativa equa, che potrà affrontare, sia pure solo parzialmente, il grande nodo della «crisi della politica» consentendo di riavvicinare rappresentanti e rappresentati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, in materia
di indennità parlamentare)*

1. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1965, n. 1261, sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 1 in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 2 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, in materia
di diaria parlamentare)*

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro 3.500, sulla base degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

2. La diaria non è comunque corrisposta nel caso in cui il parlamentare, in ogni mese, sia risultato assente dalle sedute del-

l'Assemblea e delle Commissioni nella misura pari o superiore al 30 per cento.

3. La somma di cui al comma 1, limitatamente all'importo lordo di euro 2.000, è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata nel sito *internet* della Camera di appartenenza».

Art. 3.

(Incremento delle dotazioni del Fondo per le politiche sociali)

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le opportune determinazioni volte a destinare i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge al Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

